

9

Publicato il 10/05/2018

N. 05177/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12214/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12214 del 2003, proposto da:

Rete Blu s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Rossignoli, Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Saolini in Roma, via L.Mancinelli,1 Scala E Interno 2;

contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Robiony in Roma, via Bruxelles, 59;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

Comune di Capranica Prenestina non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Brancaccio, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma via Flaminia 189;

per l'annullamento

del provvedimento n. 135 del 2003, con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive e la rimozione degli impianti e delle antenne esistenti in località Monte Cavo Vetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Comunicazioni;

Visto l'atto di intervento dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio indicate nell'elenco allegato al provvedimento impugnato, tra cui quella della ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha,

altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001. Sono state formulate le seguenti censure:

- violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; errore di fatto e dei presupposti; carenza di istruttoria;
- violazione delle leggi n. 66 del 2001; 249 del 1997; 223 del 1990; del principio di buona amministrazione; illogicità; contraddittorietà.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Comunicazioni.

Si è costituito il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso.

A seguito della camera di consiglio del 15 dicembre 2003 con ordinanza n. 6507 del 2003 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con atto notificato alle altre parti del giudizio tra il 3 e il 6 dicembre 2004 è intervenuto *ad opponendum* il Parco Regionale dei Castelli Romani.

Nella memoria depositata in giudizio il 13 febbraio 2018 Rete Blu s.p.a. ha dichiarato di non avere non avendo più impianti in esercizio nella località Monte Cavo Vetta e pertanto di non avere più interesse al presente ricorso, chiedendo, dunque, che venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84 comma 4 c.p.a., costituisce una rinuncia irrituale al ricorso, che conduce alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Non resta, pertanto al Collegio, che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuto che in relazione a tali circostanze sopravvenute sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO